



Città di Lecce

Allegato alla Delib.ne del C. C.

n. 3 del 14-03-2014

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA

Approvato con Deliberazione di C. C. n. - 3 - del 14.03.2014



INDICE

TITOLO I – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO**
- ART. 2 - DEFINIZIONI**
- ART. 3 - NUMERAZIONE CIVICA. DEFINIZIONI.**
- ART. 4 - DENOMINAZIONE DI AREA DI CIRCOLAZIONE**
- ART. 5 - COMPETENZE**
- ART. 6 - STRADARIO**
- ART. 7 - TARGHE VIARIE**

TITOLO II – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL TOPONIMO E DELLA NUMERAZIONE

- ART. 8 - AREE DI CIRCOLAZIONE: CRITERI INFORMATIVI**
- ART. 9 - CAMBIO DI DENOMINAZIONE**
- ART. 10 - DIVIETI**
- ART. 11 - PROPOSTE DI DENOMINAZIONE**

TITOLO III - NUMERAZIONE CIVICA

CAPO I NUMERAZIONE ESTERNA

- ART. 12 - NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA**
- ART. 13 - NUMERAZIONE CIVICA DEI CENTRI ABITATI DOTATI DI REGOLARE RETE STRADALE**
- ART. 14 - NUMERAZIONE CIVICA DEI CENTRI ABITATI NON DOTATI DI REGOLARE RETE STRADALE, DEI NUCLEI ABITATI E DELLE CASE SPARSE**
- ART. 15 - AGGIORNAMENTO**
- ART. 16 - SISTEMA METRICO**
- ART. 17 - TARGHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA**

CAPO II - NUMERAZIONE INTERNA

- ART. 18 - NUMERAZIONE CIVICA INTERNA: PRINCIPI**
- ART. 19 - NUMERAZIONE CIVICA INTERNA: CRITERI**

TITOLO IV - OBBLIGHI, DIVIETI E NORME DI RINVIO

- ART. 20 - COMPITI DEL COMUNE**
- ART. 21 - COMMISSIONE COMUNALE TOPONOMASTICA**
- ART. 22 - LAPIDI E CIPPI**
- ART. 23 - EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI PUBBLICI**
- ART. 24 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEI FABBRICATI**
- ART. 25 - NORME TRANSITORIE**
- ART. 26- SANZIONI**
- ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE**
- ART. 28 - NORME DI RINVIO**



TITOLO I – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme di legge ⁽¹⁾ e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica, sia esterna che interna.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Per area di circolazione ⁽²⁾ si intende ogni spazio del suolo pubblico o privato aperto al pubblico destinato alla viabilità. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, e simili, comprese le strade private aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

2. Per centro abitato si intende quella parte o quelle parti del territorio comunale così come definite dal combinato disposto del D.Lgs. 30 aprile n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti le norme del nuovo codice della strada. All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio:

- a) l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località;
- b) oppure una area di circolazione per ogni strada.

ART. 3 NUMERAZIONE CIVICA. DEFINIZIONI.

1. La numerazione civica ⁽³⁾ è costituita dai numeri esterni ed interni.

2. I numeri esterni contraddistinguono gli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.) direttamente dall'area di circolazione. L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

3. I numeri interni contraddistinguono gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

4. Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche più cortili o più scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

ART. 4 DENOMINAZIONE DI AREA DI CIRCOLAZIONE

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione ⁽⁴⁾ atta ad individuarla in maniera univoca.



2. Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.
3. Le strade di scarsa importanza ed a bassa densità abitativa, quali carrarecce, mulattiere, sentieri, piste e simili, possono essere assimilate agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.
4. Le strade che attraversano più centri abitati possono costituire distinte aree di circolazione ed acquisire una propria distinta denominazione.

ART. 5

COMPETENZE

1. I provvedimenti in materia di toponomastica sono adottati dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento. L'assegnazione del nome di una strada deve, in ogni caso, specificare:

- a) La denominazione;
 - b) Lo sviluppo dell'area di circolazione, i riferimenti di inizio e fine della stessa, con allegata una planimetria per la individuazione sul territorio.
2. Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove strade e piazze pubbliche devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione ⁽⁵⁾.
3. L'istruttoria sulle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'Ufficio Toponomastica.
4. L'Ufficio Toponomastica cura la gestione delle variazioni e delle modifiche alla numerazione civica esterna ed interna e comunica le variazioni agli uffici competenti.
5. Il mancato od errato utilizzo delle comunicazioni non comporta alcuna responsabilità in capo all'ufficio anagrafe di cui al precedente comma 3 anche in caso di danno patrimoniale.

ART. 6

STRADARIO

1. L'Ufficio di cui al precedente articolo deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica ⁽⁶⁾.
2. Lo stradario dovrà contenere l'elenco delle vie per ordine alfabetico nonché l'elenco delle aree di circolazione, riportando, per ogni area le seguenti informazioni:
 - a) denominazione;
 - b) notizie biografiche;
 - c) specie (via, piazza, ecc.);
 - d) classificazione (statale, provinciale, comunale, ecc.);
 - e) estremi della deliberazione di denominazione;

- f) identificativo catastale;
- g) ubicazione (inizio, fine e principali strade con le quali si incrocia);
- h) frazione geografica, località, nella quale si trova;
- i) allocazione in centro abitato o esterna al centro abitato o case sparse;
- l) lunghezza;
- m) sezioni di censimento (tutta l'area, e quindi, la numerazione civica è assegnata ad un'unica sezione di censimento, oppure i due lati sono assegnati a due sezioni diverse, oppure i due lati sono assegnati a più sezioni diverse;

ART. 7

TARGHE VIARIE

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale inossidabile e resistente ⁽⁷⁾, da posizionare a muro o su apposite paline; le dimensioni delle targhe devono essere di cm 60,00 x cm 20,00 (h) ovvero, all'occorrenza, di cm 80,00 x 25,00 (h); le targhe per il centro storico avranno dimensioni di cm. 60,00 x 40,00 (h) e saranno realizzate in materiale diverso al fine di valorizzare sia l'aspetto storico che estetico.
2. La collocazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) per le vie almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;
 - b) per le vie più lunghe, a sinistra di chi vi entra, ai due estremi, possibilmente agli incroci con le arterie più importanti intersecanti ed inoltre all'inizio di ogni rientranza (strada secondaria, private, sterrata, mulattiera, e simili) che abbia almeno cinque ingressi diretti o indiretti a unità ecografiche semplici, indicando sulla targa oltre che il toponimo della via anche da che numero a che numero civico esterno è composta la rientranza.
 - c) per ciascuna piazza, a sinistra di chi vi entra dalla strada principale.
3. La denominazione indicata sulle targhe dovrà corrispondere fedelmente a quella deliberata dall'Amministrazione Comunale.
4. Il Comune provvede all'apposizione delle targhe viarie.

TITOLO II – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL TOPONIMO E DELLA NUMERAZIONE

ART. 8

AREE DI CIRCOLAZIONE: CRITERI INFORMATIVI

1. La denominazione delle aree di circolazione e dei luoghi deve essere indicata da un toponimo atto ad individuare persone, località od altro, idoneo, sotto ogni aspetto, ad evidenziare una funzione toponomastica e non deve essere motivato da fini esclusivamente onorifici.



2. Prima di procedere all'attribuzione di un nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici e nella memoria.

3. I nuovi toponimi da assegnare devono essere strettamente legati al Comune di Lecce ed al suo territorio od essere di una tale rilevanza nazionale o internazionale da divenire significativi per l'interesse della comunità leccese.

ART. 9

CAMBIO DI DENOMINAZIONE

1. Salvo inderogabili eccezioni, è fatto divieto di apportare modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e di non apportare disagi ai cittadini ivi residenti e di non arrecare danni economici alle attività ivi insediate.

2. Il divieto di cui al precedente comma può subire deroghe in presenza:

a) di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che, in epoca successiva alla prima denominazione, abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini;

b) di situazioni, da motivarsi ampiamente, che, in ogni caso, non dovranno riguardare i toponimi di valore storico.

2. Qualora si debba procedere a variazioni di toponimi o ad aree di circolazione esistenti, l'Ufficio competente di cui al precedente articolo 5, entro dieci giorni dalla esecutività della delibera, dovrà darne comunicazione a tutti i soggetti interessati.

3. Il cambio di denominazione, ove si rendesse necessario, deve essere comunque sempre motivato ed effettuato nel rispetto di quanto disposto in materia dalla specifica normativa⁽⁸⁾.

4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente⁽⁹⁾.

ART. 10

DIVIETI

1. È fatto divieto di intitolare strade a persone decedute da meno di dieci anni⁽¹⁰⁾. Tuttavia, il Prefetto, su delega del Ministero dell'interno, può derogare a tale divieto.

2. Non sono ammesse deroghe quando trattasi di cittadini stranieri o di onorandi che abbiano rilievo soltanto locale.

ART. 11

PROPOSTE DI DENOMINAZIONE

1. La richiesta di denominazione per le aree di circolazione può essere avanzata da un consigliere comunale, da un ente o istituto pubblico o privato, da un'associazione a carattere nazionale o locale, da un partito politico, da un'organizzazione sindacale, da un comitato, da gruppi o da singoli cittadini.

2. Le richieste possono essere:

a) generiche, ossia contenente la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune l'individuazione dell'area di circolazione cui attribuirlo;

b) specifiche, con l'indicazione oltre che del toponimo anche dell'area di circolazione.

3. In ogni caso la richiesta dovrà essere corredata da una esauriente relazione contenente sia i motivi per i quali si vuole intitolare un'area che gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza.

4. Entro 15gg dal ricevimento della richiesta dovrà essere comunicato al richiedente l'esito dell'istruttoria preliminare. Nel medesimo termine l'Amministrazione Comunale potrà richiedere supplementi di documentazione.

5. Comunicazione sull'esito della richiesta dovrà essere trasmessa entro gg. 60 dalla scadenza del termine di cui al precedente punto. In caso di rigetto la richiesta che non potrà essere nuovamente discussa per almeno tre anni dal rigetto.

TITOLO III - NUMERAZIONE CIVICA

CAPO I NUMERAZIONE ESTERNA

ART. 12

NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA

1. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, vale dire quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità elementari:

a) direttamente, quando l'accesso all'unità si apre sull'area di circolazione;

b) indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili od altre aree interne.

2. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire progressivamente, quando necessario, dalle lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo (A,B,C) oppure da BIS, TER, ecc.

3. Fuori dai centri abitati può essere utilizzato il sistema metrico in osservanza a quanto prescritto dal presente regolamento.

ART. 13

NUMERAZIONE CIVICA DEI CENTRI ABITATI DOTATI DI REGOLARE RETE STRADALE

L'interno dei centri abitati, dotati di regolare rete stradale, la numerazione deve essere effettuata in conformità dei seguenti principi:

a) per ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra ed i numeri pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale; per le vie con andamento



andamento anulare la numerazione deve cominciare all'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;

b) per ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;

c) nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari o soltanto pari, a secondo dei casi; ove, però, vi sia impossibilità di costruire fabbricati, la numerazione può essere unica e progressiva;

d) per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

ART. 14

NUMERAZIONE CIVICA DEI CENTRI ABITATI NON DOTATI DI REGOLARE RETE STRADALE, DEI NUCLEI ABITATI E DELLE CASE SPARSE

1. La numerazione civica delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata secondo le modalità di seguito esposte, relative a ciascuno dei due tipi d'aree di circolazione interessati:

a) Numerazione nell'area di circolazione per gruppi di case fuori dai centri abitati (località): la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino a comprendere tutte le case esistenti nella località stessa.

b) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: in tale caso, la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e proseguire fino all'altra estremità. Al riguardo, e con riferimento ai principali casi particolari più sopra illustrati trattando di questo tipo d'area di circolazione, occorre tener presenti le seguenti norme:

c) strade che si dipartono da un centro abitato dotato di regolare rete stradale: la numerazione deve cominciare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale;

d) strade che collegano due centri abitati: la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante;

e) strade (traverse e sub-traverse) che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;

f) strade che collegano due strade di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;

g) strade che passano per il territorio comunale senza attraversare alcun centro storico dotato di regolare rete stradale, anche se intersecano una strada di ordine superiore o che, pur attraversandolo, mantengono nella propria area di circolazione il tratto interno: la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

ART. 15

AGGIORNAMENTO

1. L'Ufficio Toponomastica cura e mantiene aggiornata la numerazione civica.
2. La necessità dell'aggiornamento può verificarsi per apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici. Quando si rende la necessità di attribuire un numero civico tra due accessi consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito dalla lettera maiuscola in ordine alfabetico progressivo, oppure da bis, ter, ecc.
3. In caso di numerazione esistente in disordine, mancante, o in caso di sviluppo edilizio particolarmente elevato e/o elevato numero di chiusure di accessi o di demolizioni di fabbricati, che renda inadatta la numerazione attuale, l'ufficio deve provvedere alla nuova numerazione dell'area di circolazione interessata.

ART. 16

SISTEMA METRICO

1. Il sistema metrico può essere adottato nel caso di strade di lunghezza superiore a tre chilometri o nel caso di strade per cui è previsto un forte sviluppo abitativo, ma che non può essere stabilito in anticipo.
2. Per le aree di circolazione esterne ai centri abitati la numerazione deve essere espressa con il numero indicante i metri che la distanziano dal suo inizio, intendendosi tale il centro abitato più importante.
3. Per consentire l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra, i numeri indicanti la distanza devono essere aumentati o ridotti di una unità, quando ne ricorre la necessità.
4. Le case adiacenti alle strade devono essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad essa più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza al punto più vicino della strada, che deve essere indicato mediante targa. Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza deve essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

ART. 17

TARGHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA

1. I numeri civici devono essere indicati su targhette di materiale resistente e non ossidabile, di dimensioni cm 18,00 x cm 12,00 (h), collocate, preferibilmente, in alto a destra, di chi guarda, ad un'altezza variabile da due a tre metri in posizione ben visibile su ciascun accesso carrabile o pedonale o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Le targhe ubicate all'interno del centro storico, di dimensioni cm 16,00 x cm 13,00 (h), saranno di materiale tale da valorizzare l'aspetto storico.
2. Nelle case sparse oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.



3. La targa del numero civico esterno deve avere le caratteristiche stabilite dall'unità organizzativa di cui al terzo comma dell'articolo 8.
4. È fatto divieto di utilizzare materiale diverso da quello stabilito nel presente Regolamento. In caso di inosservanza al divieto il Comune provvede alla messa in pristino delle targhe con oneri a carico del cittadino inadempiente.
5. Per evitare la scomparsa dei toponimi, sulla targhetta posta nelle aree extraurbane, dopo l'indicazione della via, deve essere riportato il toponimo.
6. Il costo della targhetta del numero esterno, a carico del cittadino, è stabilito con le modalità di cui al successivo art. 20 comma 2; la medesima modalità è stabilita qualora ricorra la fattispecie di cui al secondo periodo del quarto comma del presente articolo.
7. Nelle rientranze sprovviste di targa viaria con l'indicazione da che numero a che numero civico esterno la rientranza è composta, cioè ove vi sono meno di cinque accessi esterni, è inoltre a carico dei proprietari dei fabbricati coinvolti, l'apposizione del segnale con l'indicazione dei numeri civici presenti nella rientranza posta all'inizio della rientranza stessa sulla via principale

CAPO II - NUMERAZIONE INTERNA

ART. 18

NUMERAZIONE CIVICA INTERNA: PRINCIPI

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme di simboli alfanumerici necessari per individuare le unità ecografiche semplici alle quali non si accede direttamente dall'esterno, bensì da una stessa scala o da uno stesso cortile.
2. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.
3. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.
4. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.
5. La targhetta per la numerazione interna deve riportare l'interno indicato con numeri arabi.
6. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di apporre, a proprie spese, il numero civico interno comunicato dall'ufficio.

ART. 19

NUMERAZIONE CIVICA INTERNA: CRITERI

1. La simbologia da utilizzare nella numerazione civica interna è così determinata a) Lettere alfabetiche minuscole per l'individuazione di scale, porte intermedie, cancelli interni e altro;
b) Numeri arabi per l'individuazione delle unità ecografiche semplici;
c) Numeri romani e lettere per l'indicazione dei piani.

2. In caso di modifiche ad unità immobiliari, già individuate con numeri civici interni, a seguito di frazionamento, fusione od altro, contestualmente alla domanda di agibilità dovrà essere presentata all'ufficio comunale anche la domanda di variazione della numerazione interna.

3. Ogni unità ecografica semplice dovrà essere identificata, in modo univoco, da un codice ecografico alfanumerico definito dall'unità organizzativa competente.

TITOLO IV - OBBLIGHI, DIVIETI E NORME DI RINVIO

ART. 20

COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune organizza e dispone la gestione della numerazione civica esterna ed interna.
2. L'unità organizzativa di cui all'art. 8 fornisce le targhette per la numerazione civica esterna ed interna, i cui costi a carico dei cittadini, sono determinati dalla Giunta Comunale.
3. Il Comune provvede al controllo della rispondenza al presente Regolamento ed alle norme di legge sulla numerazione e, nel caso di omissioni o difformità di comportamento, surroga i proprietari degli immobili con addebito delle spese conseguenti determinate con il criterio di cui all'articolo 17, sesto comma, primo periodo.
4. L'ufficio predispone una nota informativa recante obblighi e divieti circa la numerazione civica esterna ed interna, da consegnare unitamente alle targhette.

ART. 21

COMMISSIONE COMUNALE TOPONOMASTICA

1. Competenze

È istituita la Commissione Toponomastica che, previa istruttoria delle istanze o delle proposte, esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

- a) richieste di intitolazioni generiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;
- b) richieste di intitolazioni o proposte d'ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;

- c) preferenza da accordare tra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione.

La Commissione Toponomastica esprime parere, altresì, in ordine a:

- a) iscrizioni commemorative da apporre, a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, cura e spese del Comune.

Chi propone le iscrizioni commemorative deve proporre uno specifico progetto ed acquisire l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato. Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti, anche legati fisicamente a edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale l'apposizione di determinate iscrizioni commemorative e l'intitolazione di strade.

2. Composizione



La Commissione Toponomastica, nominata dalla Giunta Comunale entro i 120 giorni successivi all'insediamento della stessa, è presieduta dal Sindaco.

La Commissione è costituita da:

dal Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;

dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici o suo delegato;

dal Dirigente del Settore demografici o suo delegato;

da due Consiglieri comunali di cui uno di minoranza;

da un esperto esterno all'Amministrazione scelto per competenza professionale, per incarichi istituzionali o per chiara fama, o per conoscenza di topografia locale.

da un esperto in storia locale designato dall'Università.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Toponomastica, che garantirà il collegamento tra la Commissione, gli altri organi ed uffici comunali, per tutto ciò che è ritenuto opportuno.

La Commissione diventa operativa 30 giorni dopo la nomina dei suoi componenti.

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale. Nel caso si renda necessario convocare la Commissione nel corso dell'istruttoria relativa al perfezionamento della deliberazione di nomina della stessa, i 2 esperti nominati nel corso del precedente mandato amministrativo durano in carica fino alla nomina dei subentranti e la Commissione sarà validamente completata dal nuovo Sindaco o suo delegato e dai 2 Consiglieri indicati dai propri gruppi e designati dal Sindaco nella prima seduta successiva a quella del proprio insediamento.

In caso di cessazione di taluno dei Consiglieri o degli Esperti della Commissione, le sostituzioni saranno effettuate mantenendo i criteri e le procedure previste nel presente articolo per la nomina; i surroganti restano in carica per la durata del mandato consiliare in corso. La Commissione è a carattere consultivo ed esprime parere preventivo ed obbligatorio in merito agli argomenti di cui al comma 1.

Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso.

3. Quorum strutturale e funzionale

La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei componenti ed adotta il suo parere a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

4. Funzionamento

La Commissione viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno dei lavori, notificato ai suoi componenti almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta.

5. Verbale delle sedute della Commissione

I verbali, redatti dal segretario, recano la sintesi puntuale di quanto espresso nel corso della discussione e riportano le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine del giorno, dettate dal Presidente al termine della trattazione, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai componenti la Commissione che le hanno rese e che vengono contestualmente dettate al Segretario.

Il verbale è di norma approvato nella seduta immediatamente successiva.

ART. 22 LAPIDI E CIPPI

La posa di lapidi e cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, posti lungo il sedime pubblico o in vista di esso, nei parchi o nei giardini deve essere sottoposta al parere della Commissione Toponomastica.

Qualunque proposta di iscrizione e installazione di lapidi, cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo dovrà essere corredata da una relazione e documentazione che motivino la proposta oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo dell'iscrizione).

In caso di approvazione della proposta, i proponenti, oltre alla stretta osservanza delle Prescrizioni indicate dalla Commissione Toponomastica, devono integrare la stessa con l'autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione, con quella, se ricorre il caso, della competente Sovrintendenza per gli immobili sottoposti a vincoli storico-paesaggistico ovvero con qualsiasi altra autorizzazione dovesse rendersi necessaria. L'ubicazione e la tipologia sono concordate con il competente Settore Lavori Pubblici.

ART. 23

EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI PUBBLICI

Il parere sulle intitolazioni di edifici scolastici ed edifici pubblici è di competenza della Commissione Toponomastica ai sensi della Circolare Ministeriale 1 novembre 1980 n. 313 ed è espresso secondo i criteri generali stabiliti dal presente regolamento.

ART. 24

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEI FABBRICATI

1. A costruzione ultimata, contestualmente alla domanda di abitabilità o di agibilità e comunque prima che il fabbricato o parte di esse possa essere occupato, il proprietario del fabbricato deve presentare domanda per ottenere l'indicazione e la fornitura del numero civico esterno e, se del caso, interno⁽¹⁾.

2. Il Comune assegna ad ogni accesso che immette all'unità elementare il numero civico interno ed esterno da apporre e mantenere nello stato di fatto iniziale a cura e spese del proprietario o dell'amministratore del condominio.

3. In caso di ristrutturazione completa di un fabbricato, il proprietario è tenuto a garantire la conservazione dei numerici civici già esistenti, ovvero a sostituirli con identico materiale.

4. In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte o accessi esterni, il proprietario, a demolizione o soppressione avvenuta, ha l'obbligo di:

a) comunicare all'ufficio comunale competente il numero o i numeri civici aboliti allo scopo di consentire le necessarie modifiche nelle proprie banche dati;

b) riconsegnare la targhetta recante il numero civico.

5. La posa in opera della targa contenente il numero civico dovrà avvenire a cura del proprietario dell'immobile entro il termine di trenta giorni dalla consegna da parte dell'ufficio comunale; qualora questi non dovesse adempiere in tal senso, vi provvederà direttamente il Comune con addebito dei relativi costi.

ART. 25

NORME TRANSITORIE



1. I proprietari di immobili già in possesso di numero civico apposto in modo difforme dai criteri fissati dal presente Regolamento hanno l'obbligo di adeguarvisi entro il termine che verrà fissato dal Comune.

ART. 26

SANZIONI

1. Il danneggiamento delle targhe viarie e dei numeri civici, nonché il mancato rispetto delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento, è punito con una sanzione amministrativa da cinquanta a trecento euro da irrogarsi in aggiunta a quelle previste da altre norme o regolamenti.
2. Il mancato pagamento delle somme dovute per le targhette della numerazione civica esterna ed interna e per la relativa messa in opera comporta l'irrogazione di una sanzione pari al cento per cento del correlato importo, stabilito a mente del presente regolamento, anche a fronte dei costi amministrativi di notifica e di gestione della riscossione.
3. Nel caso di omesso pagamento delle somme dovute, entro un anno dal termine ultimo per il pagamento, l'unità organizzativa competente procede alla riscossione coattiva nel rispetto delle norme vigenti in materia, con la maggiorazione del tasso di interesse, calcolato a giorni, maggiorato di cinque punti rispetto al tasso ufficiale di sconto.

ART. 27

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

ART. 28

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle specifiche disposizioni normative, intendendosi automaticamente acquisite tutte le future modificazioni ad esse apportate.

ALLEGATO A – RIFERIMENTI NORMATIVI

N° nota	Rif.	Descrizione
1	Art.1	<p><i>RDL 10 maggio 1923, n. 1158 " Norme per il mutamento delle vecchie strade e piazze comunali"</i></p> <p><i>L. 23 giugno 1927, n. 118 " Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei"</i></p> <p><i>L. 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi e della popolazione residente"</i></p> <p><i>DPR 30 maggio 1989, n. 223 " Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"</i></p>
2	Art. 2	<p>Art. 41, comma 2, DPR n. 223/1989: <i>Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, colle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.</i></p>
3	Art.3	<p>Art. 42 DPR n. 223/89: <i>Le porte e gli accessi dell'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.</i> <i>2. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive determinazioni dell'istituto stesso.</i>
4	Art.4	<p>DPR n. 223/1989 *Art. 41 comma 1 <i>Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.</i></p>
5	Art. 5	<p>L. 23 giugno 1927, n. 1188 *Art. 1. <i>Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione.</i></p>
6	Art.6	<p>Art. 45, comma 1, DPR n. 223/89</p>
7	Art.7	<p>Art. 41, comma 1, DPR n. 223/89</p>
8	Art. 8	<p>RDL n. 1158/1923, Art. 1 <i>Le amministrazioni municipali, qualora intendono mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti.</i></p>
9	Art.9	<p>DPR n. 223/1989 * Art. 41 comma 4 <i>In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione</i></p>
10	Art.10	<p>L. 23 giugno 1927, n. 1188 - Art.3 <i>Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della r. commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.</i> <i>Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.</i></p>
11	Art.21	<p>Art. 43, comma 2, DPR n. 223/89.</p>

REGOLAMENTO COMUNALE DI TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA

QUADRO DESCRITTIVO

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
CAMBIAMENTO DENOMINAZIONE	Art. 1 RDL 10 maggio 192, n. 1158 Le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competente Soprintendenze ai monumenti
ATTRIBUZIONE DENOMINAZIONE	L. 23 giugno 1927 n. 1188 – Art. 1 - Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione
DENOMINAZIONE – LIMITE (10 ANNI)	L. 23 giugno 1927 n. 1188 Art. 2 - Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni Art. 3 - Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della r. commissione provinciale per la conservazione dei monumenti. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.
PIANO TOPONOMASTICO	L. 24 dicembre 1954 n. 1228 Art. 9 Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento. I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale. Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.
INDICAZIONE DELL'ONOMASTICA STRADALE E DELLA NUMERAZIONE CIVICA	L. 24 dicembre 1954 n. 1228 Art. 10 – Comma 1 – Il Comune provvede all' indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA - SPESA -	L. 24 dicembre 1954 n. 1228 Art. 10 – Comma 2 – La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con <i>R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.</i>



NUMERAZIONE CIVICA INTERNA - SPESA -	L. 24 dicembre 1954 n. 1228 Art. 10 – Comma 3 – I proprietari di fabbricati provvedono all' indicazione della numerazione interna.
ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI – SEZIONI DI CENSIMENTO	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 - Articolo 38 - 1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA - SPESA -	L. 24 dicembre 1954 n. 1228 Art. 10 – Comma 2 – La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148. dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA - SPESA -	L. 24 dicembre 1954 n. 1228 Art. 10 – Comma 2 – La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.
NUMERAZIONE CIVICA INTERNA - SPESA -	L. 24 dicembre 1954 n. 1228 Art. 10 – Comma 3 – I proprietari di fabbricati provvedono all' indicazione della numerazione interna.
ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI – SEZIONI DI CENSIMENTO	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 - Articolo 38 - 1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39. 2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe. 3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.
	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 41 - 1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente. 2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità. 3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla

ADEMPIMENTI ECOGRAFICI – AREA DI CIRCOLAZIONE	<p>legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.</p> <p>4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.</p> <p>5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.</p>
NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA	<p>D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 42 - COMMA 1</p> <p>Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.</p>
NUMERAZIONE CIVICA INTERNA	<p>D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 42 - COMMA 2</p> <p>L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.</p>
NUMERAZIONE ACCESSI (OBBLIGHI ISTAT)	<p>D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 42 - COMMA 3</p> <p>La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.</p>
NUMERAZIONI CIVICA (ATTRIBUZIONE) OBBLIGHI PROPRIETARI DEI FABBRICATI	<p>D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 43 – Comma 1</p> <p>1 Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.</p> <p>3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.</p>
NUMERAZIONI CIVICA (ATTRIBUZIONE) OBBLIGHI PROPRIETARI DEI FABBRICATI PRESENTAZIONE DOMANDA	<p>D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 43 – Comma 2 e 3</p> <p>2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.</p>
NUMERAZIONI CIVICA (ATTRIBUZIONE) MODELLO DOMANDA (CONFORME A MODELLO ISTAT)	<p>D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 43 – Comma 4</p> <p>4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.</p>



OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE - TEMPI	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 44 – Comma 1 Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - TEMPI	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 44 – Comma 2 2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.
STRADARIO OBBLIGHI DELL'UFFICIO	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 45 In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.
REVISIONE ONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 47 1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc. 2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione. 3. È fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.
OBBLIGHI DEL SINDACO	D.P.R. 30 MAGGIO 1989 n. 223 – Articolo 51 – Comma 22. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografico.
ONOMASTICA	Lo studio dei nomi propri di persona * Anche l'insieme dei nomi propri di persona o di luogo, di una lingua o di una determinata area sociale, geografica o etnica.
TOPONOMASTICA	1. Lo studio scientifico dei nomi di luogo, considerati nella loro origine e significato, nella pronunzia, nell'uso. 2. Complesso dei nomi di luogo relativi ad una lingua, un dialetto o ad un'area geografica determinata dal punto di vista fisico o amministrativo TOPONIMO In linguistica e geografia, nome proprio di luogo [Comp. del greco <i>tòpos</i> "luogo" e <i>ònyma</i> , variante dial. Di <i>onòma</i> "nome"]
TOPONIMO	In linguistica e geografia, nome proprio di luogo [Comp. del greco <i>tòpos</i> "luogo" e <i>ònyma</i> , variante dial. Di <i>onòma</i> "nome"].

Norme per la modifica di vecchie strade o piazze comunali	<p>R.D.L. 10 MAGGIO 1923, N. 1158</p> <p>Art. 1 <i>"Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti"</i>.</p>
Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei	<p>L. 23 GIUGNO 1927, N. 1188.</p> <p>Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente</p>
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente	<p>L. 24 DICEMBRE 1954, N. 1228</p> <p>Art. 9 <i>"Il comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.</i> <i>I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale.</i> <i>Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune."</i></p> <p>Art. 10 <i>Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico ei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.</i> <i>I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.</i></p>
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.	<p>D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223</p> <p>Art. 38 – Adempimenti topografici. Art. 39 - Aggiornamento del piano topografico. Art. 40 – Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali. Art. 41 - Adempimenti ecografici. Art. 42 – Numerazione civica. Art. 43 Obblighi dei proprietari dei fabbricati. Art. 44 – Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico. Art. 45 – Stradario.</p>
Segnali di località e di localizzazione	<p>Art. 131 (art. 39 CdS) del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Art. 133 (art. 39 CdS), comma 3 – Segnale nome strada <i>"I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla Tabella II.15 e cornice di colore blu."</i></p>



<p>Formazione delle basi territoriali ed ordinamento ecografico.</p>	<p align="center"><u>Istruzioni emanate dall'Istituto nazionale di Statistica</u></p> <p><u>Unità ecografica semplice = Abitazione</u> (uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone).</p> <p><u>Esercizio</u> = uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica.</p> <p><u>Ufficio e simili</u></p> <p><u>Casa</u> = l'insieme delle unità di cui sopra, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato, il cui accesso o i cui accessi esterni sono contraddistinti da numeri civici.</p> <p><u>Isolato (o unità ecografia complessa)</u> = Fabbricati o case raggruppati, di norma, in un complesso edificato normalmente delimitato da spazi destinati alla viabilità. L'isolato può, talvolta, identificarsi anche con una sola casa, costituita, a sua volta, di una sola abitazione.</p> <p><u>Area di circolazione (1)</u> = ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità. Deve essere distinta da una propria denominazione.</p> <p><u>Area di circolazione (2)</u> = Ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico.</p> <p><u>Area di circolazione (3)</u> = la denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell'ufficio comunale competente.</p> <p><u>Numerazione civica (1)</u> = È costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografia semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.</p> <p><u>Numerazione civica (2)</u> = La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.</p> <p><u>Numerazione civica (3)</u> = Esclusioni: le porte delle chiese; gli accessi ai monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia, le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili. Facoltà: i comuni possono fare a meno di apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno (normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi) in occasione dei lavori agricoli.</p> <p><u>Numerazione civica (4)</u> = I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose. Le targhe devono essere apposte, a cura del Comune, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro.</p> <p><u>Numerazione interna (1)</u> = Le unità ecografiche semplici a cui si accede direttamente dall'esterno (via, piazza ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico.</p> <p><u>Numerazione interna (2)</u> = Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici alle quali non si accede direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli e poiché ad esse si può accedere sia da cortili</p>
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno. L'insieme dei simboli in questione – numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi – costituisce la numerazione interna.

Numerazione interna (3) = Gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi); a meno che nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale) non sia ritenuto preferibile contrassegnarli con una numerazione unica.

Numerazione interna (4) = Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente.

Numerazione interna (5) = Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnate con una serie unica e indistinta per tutti i cortili, non è necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso di scale o unità ecografiche semplici contrassegnate da serie di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri romani).

Numerazione interna (6) = La numerazione delle unità ecografiche semplici sui si accede dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici cui si accede direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

